

CONVENZIONE VIAGGI TRA

“ASSOCIAZIONE EX AGENTI GENERALI ITALIA” e società “LC EVENTS srl”

L'Associazione Ex Agenti Generali Italia, in persona del Presidente p.t. Sig. Romeo Boni, con sede in Mogliano Veneto (TV) alla Via Marocchessa n. 14 (cap 31021), C.F. 94004620269, di seguito denominata “L'Associazione”

E

La società LC EVENTS Srl, in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante p.t. Dott.ssa Lara Corazza, con sede in Riccione Via dei Mille n° 3 (cap 47838), C.F. 04786970402 di seguito denominata “Proponente”,

in qualità di “Parti”, convengono e stipulano quanto segue

Art. 1) – Oggetto.

L'Associazione Ex Agenti Generali Italia e la Società LC EVENTS Srl convengono di stabilire un rapporto di collaborazione che non comporti oneri economici di alcun genere, né diretti né indiretti, per l'Associazione e che consenta ai suoi iscritti di fruire di condizioni di particolare favore relativamente alle attività eseguite dalla Proponente.

In particolare, l'Associazione intende far beneficiare i propri iscritti e i loro più stretti familiari delle migliori opportunità riguardanti viaggi e pacchetti turistici organizzati e indicati dalla Proponente, riservando loro anche una percentuale di sconto sul prezzo di vendita, come esplicitamente definiti nel presente documento.

Art. 2) – Scopo Statutario dell'Associazione.

L'Associazione ha quale scopo sociale quello di agevolare una *“fraterna unione tra i Soci volta ad esaltare il valore professionale e morale dell'apporto professionale dato all'Impresa durante il periodo di esercizio dell'incarico agenziale e, ove richiesto, porre a disposizione dell'Impresa stessa e dei Gruppi Aziendali Agenti il contributo di esperienza da essi acquisito in tale attività. Assumere iniziative di carattere sociale, culturale, ricreativo e di concreta solidarietà a favore degli associati e nei confronti dei terzi”*.

Art. 3) - Attività espletate dalla Proponente.

La società LC EVENTS Srl espleta principalmente *“l'organizzazione e gestione, sia in proprio che per conto di terzi, di congressi, convegni, feste, intrattenimento e svago...”*.

In tale ambito essa propone, tramite di Agenzie di Viaggi di propria fiducia, pacchetti turistici per singoli o per gruppi di persone.

Art. 4) – Servizio di consulenza agli associati.

La Proponente pone a disposizione di tutti gli iscritti all'Associazione un servizio di assistenza dedicato al fine di consentire l'effettuazione di viaggi nel territorio nazionale o all'estero, attraverso un'attività assistenziale logistica e consulenziale.

Art. 5) – Organizzazione Viaggi Speciali.

La Proponente, inoltre, si impegna a fornire e organizzare combinazioni di viaggi personalizzate per singoli nuclei familiari o per piccoli gruppi che ne facciano specifica richiesta, al fine di rispondere nella maniera più completa alle esigenze e necessità degli associati.

In tale ambito essa propone, tramite di Agenzie di Viaggi di propria fiducia, pacchetti turistici per singoli o per gruppi di persone.

Art. 6) – Sconto riservato agli Associati.

La Proponente riconosce ad ogni associato e ai soli familiari diretti di quest'ultimo uno sconto nella misura del 3% (tre per cento) del prezzo previsto per il viaggio e/o per il pacchetto turistico prescelto.

La riduzione del prezzo suindicata sarà applicata alla singola quota di partecipazione e non sarà cumulabile con voci extracosto quali, a mero titolo esemplificativo: tasse, assicurazioni, quote di iscrizione, visti, supplementi non commissionabili, etc.

Per usufruire delle riduzioni previste dalla presente convenzione l'Associato dovrà dimostrare la propria appartenenza all'Associazione, nelle modalità che le Parti riterranno più opportune.

Art. 7) – Comunicazioni offerte.

Le offerte e i pacchetti turistici saranno comunicati dalla Proponente esclusivamente alla segreteria dell'Associazione che si occuperà, poi, di pubblicizzarli agli iscritti.

E' fatto espresso divieto alla Proponente di prendere contatti direttamente con i singoli associati per proporre offerte e viaggi turistici oggetto della presente convenzione.

Art. 8) – Esonero di responsabilità.

L'attività dell'Associazione nel rapporto con la Proponente e con gli associati è limitata alla sola pubblicizzazione, presso i propri iscritti, delle iniziative di viaggi comunicate dalla medesima Proponente, restando l'Associazione completamente estranea alla determinazione del proprio iscritto di acquistare un pacchetto turistico della Proponente nonché all'organizzazione e allo svolgimento del medesimo viaggio.

L'Associazione, pertanto, è giuridicamente e pienamente esonerata da ogni tipologia di responsabilità, diretta o semplicemente indiretta, derivante dal contratto eventualmente sottoscritto tra l'Associato e la Proponente, cui essa è completamente estranea e i cui effetti, di conseguenza, restano a carico delle sole parti contraenti.

Art. 9) - Impegni dell'Associazione.

Per la realizzazione dell'attività prevista nel presente accordo, l'Associazione, senza alcun obbligo economico a suo carico e senza assumere alcuna responsabilità diretta o indiretta, si impegna a collaborare alla diffusione dell'iniziativa presso gli iscritti mediante la pubblicazione sul proprio sito (www.exagentigenerali.it), nonché tramite la newsletter della segreteria.

Art. 10) – Recesso, durata ed esclusiva.

Il presente accordo ha decorrenza immediata dalla firma della Convenzione ed avrà validità sino al 31 dicembre dello stesso anno.

Esso si rinnoverà automaticamente anche per i successivi anni con decorrenza dal 1° gennaio, salvo formale disdetta che ciascuna parte potrà dare all'altra mediante lettera raccomandata o Pec entro e non oltre tre mesi prima della scadenza.

L'Associazione è libera, a proprio insindacabile giudizio, non essendovi un diritto alcuno di esclusiva, di stipulare convenzioni con altre società dello stesso settore senza che nulla possa opporre la Società Proponente.

Art. 11) – Protezione e trattamento dei dati personali.

La Società proponente si obbliga espressamente a garantire la riservatezza dei dati e delle informazioni di cui venga in possesso in occasione dello svolgimento del presente accordo, a non divulgarli e a non farne oggetto di sfruttamento e sarà responsabile nei confronti dell'Associazione anche in caso di violazione dei predetti obblighi da parte del proprio personale.

Nel quadro delle loro relazioni contrattuali, le Parti si impegnano a rispettare la regolamentazione in vigore applicabile al trattamento dei dati personali e, in particolare, il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 applicabile a partire dal 25 maggio 2018 (di seguito, "il regolamento europeo sulla protezione dei dati"), nonché il D.lgs. 196/2003 così come modificato dal successivo D.lgs. n. 101/18, ovvero ad adempiere agli ulteriori obblighi in materia di riservatezza derivanti dalle modifiche normative che interverranno nel corso del presente contratto.

L'Associazione non fornisce alcun dato personale degli iscritti.

Art. 12) - Clausola di risoluzione.

È espressamente convenuto tra le Parti, quale clausola risolutiva, che la mancata attuazione delle disposizioni contenute negli articoli di cui sopra comporti la possibilità di richiedere la risoluzione della convenzione.

Letto, Confermato e Sottoscritto

Mogliano Veneto, 26 Maggio 2025

Associazione Ex Agenti Generali Italia



ASSOCIAZIONE EX AGENTI
GENERALI ITALIA

LC EVENTS Srl

